



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per la Formazione



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCFORM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. DCFORM-0001070 del 12/01/2012

435/23. PT - FORMAZIONE PATENTI
TERRESTRI

All' Ufficio per le Garanzie Sindacali

Oggetto: Circolare n.3 del 1 giugno 2010. Modifiche, chiarimenti ed integrazioni .

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza alle organizzazioni Sindacali, la bozza della Circolare relativa all'oggetto.

**IL DIRETTORE CENTRALE
AGRESTA**

9



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Roma,

Alle Direzioni Centrali
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n. 3 del 01/06/2010. Modifiche, chiarimenti ed integrazioni.

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
LORO SEDI

All'Ufficio Centrale Ispettivo
SEDE

Ai Comandi Provinciali C.N.VV.F.
LORO SEDI

Ai Corpi Permanenti VV.F.
38100 TRENTO
39100 BOLZANO

Al Comando Regionale VV.F. Aosta
Corso Ivrea, 133
11100 AOSTA

Alla Scuola di Formazione di Base
00178 Roma Capannelle

Alla Scuola di Formazione Operativa
00010 Montelibretti

La recente rivisitazione degli obiettivi e dei programmi didattici dei corsi inerenti le patenti VF terrestri, l'utilità di introdurre delle nuove estensioni della patente VF terrestre, le osservazioni e le indicazioni pervenute da diversi Comandi Provinciali hanno reso opportuno perfezionare il contenuto della circolare in oggetto, anche per renderla più rispondente alle esigenze di soccorso del C.N.VV.F.

Sono state così introdotte le nuove disposizioni in materia di patenti VF terrestri riportate nei punti di seguito elencati.

- 1) La terza categoria VF abilita alla conduzione, anche in servizio di soccorso, degli autoveicoli della 1^a, della 2^a e della 3^a categoria VF di cui al punto 2, lettera c, nonché dei QUAD.
- 2) In sostituzione dei punti 2.1 e 6.4.1, si stabilisce che, tra le macchine operatrici di cui all'articolo 58 del D.Lgs. n° 285/92 e s.m.i. ed in uso nel C.N.VV.F., le macchine movimento terra possono essere condotte da personale VV.F. in possesso della patente VF di 4^a categoria e della relativa estensione obbligatoria di cui al punto 6.1; mentre, per le altre macchine operatrici (trattori agricoli, taglia erbe, carrelli elevatori, ecc.), è sufficiente il possesso della patente VF di 2^a categoria nonché lo svolgimento del periodo di formazione-informazione di cui al D.Lgs. 81/2008 all'uso delle stesse macchine operatrici.
- 3) I punti 2.4 e 6.4.4 sono da intendersi annullati, in considerazione del fatto che l'estensione alla condotta del mezzo anfibia, da annotare sulla patente nautica VF, si consegue con il corso previsto dalla circolare nautica M.I.S.A n. 8 del 23/03/2006 ed il cui programma didattico è riportato nell'allegato n. 3 alla lettera circolare n. 7223/4803 del 17/12/2007 della Direzione Centrale per la Formazione.
- 4) Il passaggio alla 4^a categoria VF di cui al punto 5.3 è consentito, oltre che al personale permanente VF, anche al personale volontario VF che presta servizio presso i distaccamenti volontari e al personale volontario VF che presta servizio presso i Comandi Provinciali.
- 5) Tra gli automezzi da condurre previa acquisizione della relativa estensione obbligatoria di cui al punto 6.1, fermo restando che l'estensione alla condotta dei mezzi anfibi è da annotare sulla patente nautica VF, rientrano anche le Autogru e le Autoscale. Pertanto, ad integrazione del punto 6.1, vengono introdotte l'"Estensione alla manovra dell'Autogru" e l'"Estensione alla manovra dell'Autoscala".
- 6) Nella movimentazione su strada di veicoli eccezionali o in condizioni di trasporti eccezionali, il personale autista VF, in possesso di patente VF almeno della 1^a categoria, può espletare il servizio di scorta tecnica previa acquisizione della relativa estensione obbligatoria ("Estensione Scorta Tecnica"), conseguibile con la partecipazione ad un seminario formativo della durata di almeno otto ore.
- 7) Il contenuto del punto 6.5 viene superato dalle modifiche sopra introdotte, fatto salvo che, per gli automezzi particolari o di diffusione limitata, quali il "Gatto delle nevi", i mezzi per intervento nelle Metropolitane, ecc., verranno effettuati dei percorsi formativi in sede centrale o periferica, avvalendosi eventualmente del contributo delle Case costruttrici o distributrici o di altri Enti esterni qualificati.
- 8) A parziale modifica del punto 8.4, il titolo di Istruttore di guida VF per patenti terrestri viene rilasciato al personale permanente VF con qualifica non inferiore a quella di vigile del fuoco qualificato e al personale volontario VF con qualifica di vigile volontario in possesso di patente VF di 4^a categoria.

- 9) A chiarimento del punto 8.5, si precisa che le figure docenti designate con il termine "Formatori" sono da intendersi gli Istruttori di guida VF per Patenti Terrestri.
- 10) Si stabilisce che l'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida di cui al punto 8.6, rivolte al personale volontario VF, dovranno essere tenute da personale VF, permanente o volontario, che abbia conseguito il titolo di Istruttore di guida VF per Patenti Terrestri (punto 8.4). Ciò al fine di ottenere, in caso di sinistro, il riconoscimento della relativa copertura finanziaria, visto che, secondo il Contratto assicurativo (R.C.A.) vigente, durante le esercitazioni di guida, gli allievi devono essere affiancati da un Istruttore di guida.
- 11) Ad integrazione del punto 9.1, tra i documenti di circolazione necessari per la partecipazione degli allievi alle esercitazioni di guida, deve essere compreso anche il certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica degli stessi.
- 12) Durante le prove d'esame di cui al punto 10.2, non è necessario che i candidati svolgano la prova pratica sull'uso delle attrezzature speciali di cui sono dotati i veicoli, in quanto già affrontata durante il corso di formazione in ingresso per vigile permanente.
- 13) Il personale permanente VF che abbia conseguito il titolo di Istruttore di guida VF per Patenti Terrestri continua a conservarlo anche se, posto in quiescenza, transita entro sei mesi nel personale volontario del C.N.VV.F.
- 14) Si precisa che la patente VF terrestre limitata ("L"), di 2^a, di 3^a o di 4^a categoria, è quella che non consente la condotta di automezzi VF in servizio di soccorso o per mancato possesso dei richiesti requisiti psico-fisici o per appartenenza ad un ruolo del personale del C.N.VV.F. che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO
(PINI)